

DELIBERAZIONE N. 28

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio Obbligatorio Unico del VCO e la Cooperativa Sociale Risorse per il conferimento gratuito da parte di utenze private di rifiuti inerti e scarti vegetali presso l'impianto di recupero in Verbania, località Ponte Santino.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **15,00** presso la sala consiliare del Comune di Gravellona Toce, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
GENTINA ROBERTO	Presidente	PRESENTE
MAZZA CRISTINA	Vice presidente	PRESENTE
PETRONI RICCARDO	Consigliere	PRESENTE
BASSETTI VERA	Consigliere	PRESENTE
RONDINELLI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
TOTALE PRESENTI		5
TOTALE ASSENTI		0

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Roberto Gentina, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio Obbligatorio Unico del VCO e la Cooperativa Sociale Risorse per il conferimento gratuito da parte di utenze private di rifiuti inerti e scarti vegetali presso l'impianto di recupero in Verbania, località Ponte Santino.

Del. CDA n. 28 del 28/09/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che in data 13 Gennaio 2011 è stata sottoscritta tra questo ente e la Cooperativa Sociale Risorse di Verbania convenzione intesa a garantire, entro limiti ponderali definiti, possibilità di gratuito conferimento da parte di utenze private regolarmente iscritte a ruolo di rifiuti inerti e scarti vegetali presso l'impianto di Verbania in località Ponte Santino al fine di sopperire alle necessità di avvio a recupero in ambito provinciale;

PRECISATO che la convenzione provvede a consentire conferimenti gratuiti solo ed esclusivamente da parte di utenze private provenienti dai Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale del VCO di rifiuti inerti sino al limite di kg 240 e di rifiuti di scarti vegetali sino al limite di kg 40;

PRESO ATTO che sulla base delle relazioni annue trasmesse dalla convenzionata Cooperativa risultano conferimenti effettuati da numerose utenze private di diversi Comuni con ciò confermando l'idoneità della scelta;

PRECISATO che la convenzione prevede oneri a carico del Consorzio per le attività di rilevazione utenze e trasmissione di report statistico circa le quantità di rifiuto conferite e relativa provenienza per importo annuo forfetario di euro 2.400 oltre iva di legge;

RAVVISATA la necessità di procedere a rinnovo della predetta convenzione e contestualmente rivederne i contenuti che si rendono necessari al fine di ossequiare le vigenti normative in merito alle convenzioni con cooperative sociali;

VISTA la nuova bozza di convenzione, predisposta dall'ufficio competente, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione consortile, e nella quale sono definiti i reciproci rapporti degli enti sottoscrittori;

RITENUTO opportuno procedere ad approvazione di nuovo schema di convenzione, autorizzando il Direttore dell'ente a sottoscriverla unitamente al legale rappresentante della Cooperativa sociale Risorse di Verbania;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'esito unanime della votazione espressa nei modi di legge dai convenuti aventi diritto al voto.

DELIBERA

1) approvare lo schema di convenzione tra il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola e la Cooperativa Sociale Risorse di Verbania, per il conferimento gratuito da parte di utenze private regolarmente iscritte a ruolo presso i propri Comuni di rifiuti inerti e vegetali presso l'impianto di Verbania in località Ponte Santino, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come allegato A);

2) autorizzare il Dirigente dell'Ente Dr. Roberto Righetti a sottoscrivere con il legale rappresentante della predetta Cooperativa la convenzione di cui al punto precedente;

3) imputare la spesa relativa alla predetta convenzione quantificata per il corrente anno 2015 in complessive € 2.640,00 iva inclusa, mediante imputazione all'intervento 01.09.09.03/00 capitolo 10905/73 e per gli anni successivi negli appositi interventi di competenza dei relativi esercizi finanziari;

4) disporre la pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito consortile www.consorziorifiutivco.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

5) dichiarare la presente deliberazione, con separato ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali.

CONVENZIONE

AI SENSI ART. 5 LEGGE 381/1991
IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA
EX ART. 11 COMMA 13 DEL D.LGS N. 163/2006 E SMI
TRA COUB VCO E COOPERATIVA SOCIALE RISORSE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI CONFERIMENTO GRATUITO DI UTENZE PRIVATE
DI RIFIUTI INERTI E SCARTI VEGETALI PRESSO L'IMPIANTO DI VERBANIA LOC. PONTE SANTINO
FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE

L'anno duemilaquindici, addì del mese di , presso la sede del Consorzio in Verbania via Olanda n. 55,

tra

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE, avente sede legale a Verbania in via Muller n. 35, (P.I./C.F. 01306240035) iscritta presso l'albo delle Cooperative al n°A112447 e iscritta presso l'albo Gestori Rifiuti TO 1022, nella persona del suo legale rappresentante, Vittorio Zacchera, nato a Verbania il 9/11/1959, ivi residente;

e

Consorzio Obbligatorio Unico di bacino del Verbano Cusio Ossola - COUB VCO - avente sede legale a Verbania in via Olanda n. 55 (C.F./P.IVA 02235970031), nella persona del direttore dell'ente, signor Roberto Righetti, nato a Domodossola il 27.01.1962 ed ivi residente;

P R E M E S S O

che

già dalla fine degli anni '80 il Comune di Verbania, per limitarne l'abbandono abusivo, ha realizzato un impianto avente la specifica finalità di consentire il corretto smaltimento dei rifiuti inerti e degli scarti vegetali prodotti nel proprio territorio ed in quello dei Comuni limitrofi;

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE, con sede a Verbania in via Muller 35, gestisce questo impianto su autorizzazione della Provincia del VCO ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

per consentire il conferimento di rifiuti da parte di privati cittadini presso questo impianto, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha prescritto la definizione di una apposita convenzione con l'Ente deputato ai sensi di legge all'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani;

COUB VCO, con sede in Verbania, via Olanda 57, costituisce l'Ente deputato ai sensi di legge all'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani;

gli artt. 4,5, 6 della legge 381/1991 disciplinano le convenzioni con le cooperative sociali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

gli artt. 10, 11, e 13 della LR n. 18/1994 disciplinano le disposizioni attuative alla sopra citata legge nazionale per le cooperative sociali;

lo scopo della convenzione consiste nel favorire il più possibile il corretto smaltimento e l'avvio a recupero di:

- rifiuti di provenienza domestica di natura inerte, costituiti da piatti, vasi, cocci, (codice CER 200301) che diversamente andrebbero ad appesantire la frazione indistinta dei rifiuti solidi urbani;
- rifiuti vegetali (codice CER 200201) eccedenti la quantità eventualmente raccolta a domicilio nell'ambito del servizio pubblico di igiene urbana;

- rifiuti inerti prodotti da piccoli interventi di demolizione (codice CER 170904) effettuati in proprio da privati cittadini;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite che per brevità nel presente atto si declinano
il primo Cooperativa, il secondo: Ente

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Ente affida alla Cooperativa la gestione relativa al conferimento da parte di privati cittadini residenti nell'ambito territoriale ottimale (tutti i Comuni della provincia del VCO) di rifiuti inerti e vegetali presso l'impianto di Verbania sito in località Ponte Santino;

Ai fini dell'espletamento de servizio di cui sopra la Cooperativa si impegna a:

- *consentire il conferimento gratuito, da parte di privati cittadini per quantità settimanali di rifiuti **inerti CER 200301 fino ad un massimo di 240 kg** e di scarti **vegetali CER 200201 fino ad un massimo di 40 kg**, presso l'impianto di Verbania loc. Ponte Santino di proprietà della Cooperativa Sociale Risorse, conferiti direttamente dall'utente;*
- *assicurare l'apertura dell'impianto per almeno due giornate di sabato al mese, per agevolare il conferimento da parte dei privati cittadini;*
- *richiedere ai privati cittadini conferenti la compilazione del modulo di autocertificazione allegato alla presente;*
- *rendicontare trimestralmente all'Ente dei dati rilevati in formato cartaceo e/o elettronico;*

Resta inteso che il conferimento diretto effettuato da privati cittadini relativamente al codice CER 170904 è soggetto al pagamento delle tariffe in vigore presso l'impianto, con rilascio di Ricevuta Fiscale completa di codice fiscale.

Resta inteso inoltre che il conferimento diretto effettuato da privati cittadini relativamente al codice CER 200301 e CER 200201, per quantitativi superiori ai limiti stabiliti per il conferimento gratuito, è soggetto al pagamento della relativa tariffa in vigore presso l'impianto, con rilascio di Ricevuta Fiscale completa di codice fiscale sulla totale quantità conferita, senza scomputo di franchigia relativa ai primi 240 kg (per i rifiuti inerti) o dei primi 40 kg (per rifiuti vegetali).

Si stabilisce infine che il conferimento con più Carte dei Rifiuti, ove attivate dal Comune presso cui è residente il conferente, da parte di un solo utente per cumulare il beneficio del conferimento gratuito, non è consentito.

ART. 2 - FINALITA, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Con l'affidamento del servizio di cui sopra si intende contribuire ad offrire opportunità di collocamento lavorativo a persone svantaggiate, aventi i requisiti di cui all'art. 4 della Legge n.381/1991.

ART. 3 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

Il servizio oggetto di convenzione consiste sostanzialmente nelle seguenti fasi:

1. accettazione e pesatura dei rifiuti con indicazione all'utenza del luogo di scarico;
2. selezione manuale per l'eliminazione di eventuali corpi estranei;
3. attività meccaniche di frantumazione e vagliatura per l'ottenimento di materie seconde;

4. rendicontazione amministrativa.

Per l'esecuzione del servizio è previsto un monte ore annuo complessivo di 120 ore di cui almeno 36, pari al 30% del totale, da riservare all'impiego parziale di numero 1 (una) persona svantaggiata.

Art.4 – PERSONALE

E' parte integrante della Convenzione l'elenco del personale con regolare rapporto di lavoro impegnato nella fornitura e in possesso dei prescritti requisiti professionali, anche se non materialmente allegato.

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

Dato il modestissimo impegno orario annuale non sono previste particolari modalità di sostituzione del personale.

ART.5 RESPONSABILI TECNICI E COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ

Per la Cooperativa il Responsabile Tecnico per le attività lavorative è il Signor Cornelio Minotti e per l'Area Sociale il signor Mario Bordo; per l'Ente il Responsabile Tecnico è il signor Dorian Camossi.

ART.6 - TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE

In ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2^, della legge 8.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare a favore dei lavoratori sia svantaggiati che non svantaggiati il CCNL delle Cooperative Sociali;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio;

a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy. Ai fini di cui all'articolo 29 del D. Lgs n. 196/2003 la Cooperativa assume la qualifica di responsabile del trattamento nella persona del Sig. Cornelio Minotti.

ART.7 - LAVORATORI SVANTAGGIATI

La certificazione della condizione di svantaggio dei lavoratori, ai sensi di legge, é presente agli atti della Cooperativa.

Data il modesto impiego di ore annuali oggetto di convenzione, non è previsto per questo specifico servizio uno progetto di inserimento dedicato.

ART.8 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente Convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Il referente dell'Ente incaricato del controllo e della vigilanza è il Responsabile del Servizio Tecnico Dorian Camossi. L'Ente comunica entro 10 giorni l'eventuale sostituzione del predetto referente.

ART. 9 - FINANZIAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Ente si impegna ad erogare per la gestione del servizio affidato con la presente convenzione il corrispettivo forfettario annuo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre iva di legge, quale rimborso per l'attività di accettazione, trattamento ed avvio a recupero dei rifiuti conferiti dai cittadini a titolo gratuito e rendicontazione amministrativa.

Gli oneri per la sicurezza relativi a tale servizio ammontano a euro 00=(zero) in quanto già ricompresi nell'importo del servizio.

Le somme a liquidazione delle forniture di servizio e/o materiali saranno corrisposte alla Cooperativa nei termini di seguito indicati: in 4 rate trimestrali posticipate da € 600,00 cadauna oltre iva e ad avvenuta presentazione della relativa fattura. Il pagamento si intende remunerativo di tutte le operazioni, oneri ed obblighi contrattuali previsti, per implicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

I pagamenti da corrispondere alla Cooperativa saranno effettuati nei termini di seguito indicati: 30 giorni ricevimento fattura, fatti salvi l'esito favorevole della verifica della regolarità contributiva.

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato art.3 della legge 13/08/2010 n. 136 la Cooperativa si obbliga ad accendere apposito conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti connessi al presente contratto presso banche o presso la società Poste Italiane S. P. A.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul citato conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale fatta eccezione per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. Resta fermo per tali ultimi pagamenti l'obbligo di documentazione della spesa.

La Cooperativa si impegna a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato accesso per le finalità di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verbania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 - INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE

Oltre a quanto previsto dall'art.6. della L.R. 18/94, la Convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa agli obblighi posti a carico della stessa con la presente convenzione relativamente al servizio affidato;
- per ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a mesi 6;
- qualora il monte ore lavorativo delle persone svantaggiate inserite risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato Regionale preposto alla tenuta dell'Albo delle Cooperative Sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento;
- in caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso attraverso un dialogo chiarificatore e costruttivo tra le parti.

Dell'avvenuta risoluzione é data notizia a cura dell'Ente all'Assessorato Regionale competente in materia di cooperazione sociale.

ART. 11 - PENALITÀ

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti e a seguito di un primo richiamo formulato dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), a seconda della gravità dell'inadempienza.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella Convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 13 - DURATA

La presente Convenzione è operativa dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 31 dicembre 2018.

ART.14 - VARIAZIONI

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della Convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 15 - RECESSO

Dopo il primo anno decorrente dalla stipula del contratto, ciascuna delle parti, può recedere unilateralmente dello stesso senza penali, con un preavviso di almeno tre mesi, comunicato alla controparte con lettera raccomandata o con posta certificata.

Art. 16 - SPESE CONVENZIONE

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico dell'Ente. Resta esclusa l'apposizione dell'imposta di bollo ex art. 17 D. Lgs. n. 460/1997.

ART. 17 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE ANCHE SE NON ALLEGATI

Sono parte integrante della presente Convenzione anche se materialmente non allegati alla stessa: Piano di sicurezza; Elenco del personale assunto dalla Cooperativa. Detti documenti sono depositati in Consorzio presso l'ufficio tecnico dell'ente.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le parti dichiarano di essersi scambiata la reciproca informativa ai sensi della sopra citata normativa e liberamente e reciprocamente accordano il proprio consenso affinché tutti i dati personali delle parti possano essere trattati dalle stesse per gli scopi relativi alla presente convenzione ed essere oggetto di 6 comunicazioni ai soggetti pubblici e privati e per le finalità dichiarate nella presente convenzione. Le parti si riservano inoltre di esercitare in qualsiasi momento i diritti agli stessi riconosciuti dalla citata normativa.

Letto firmato e sottoscritto.

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE
Zacchera Vittorio - firma digitale

COUB VCO
Roberto Righetti – firma digitale

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Roberto Gentina

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorifiutivco.it il giorno 24/11/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 24/11/2015

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2015

- ☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione*)
- ☒ Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*immediata esecutività*)

Dalla residenza consortile, addì 24/11/2015

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 24/11/2015



IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola